

N. R.G. 1683/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
-oOo-  
**TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1683 del R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2021, con assegnazione dei termini ex artt. 281-*quinquies* e 190 c.p.c., rimessa al giudice per la decisione in data 24.2.2022, vertente

**TRA**

██████████ C.F. ██████████ rappresentato e difeso dagli avv.ti  
██████████ e ██████████

**OPPONENTE**

**E**

██████████ C.F. ██████████ e ██████████ C.F.  
██████████ rappresentati e difesi dall'avv. ██████████

**OPPOSTI**

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo n. 123/2018, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 24.01.2018, e notificato il 13.03.2018, all'esito del procedimento n. 4478/2017 R.G.

**Conclusioni:** come in atti.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**



Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato l'11.04.2018, il sig. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 123/2018, provvisoriamente esecutivo, emesso il 24.01.2018 e notificato, unitamente all'atto di precetto, il 06.03.2018 e ricevuto il 13.03.2018, con il quale il Tribunale di Cosenza, all'esito del procedimento n. 4478/2017 R.G., gli ha ingiunto di pagare in favore dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] la somma di € 18.000,00, oltre interessi, spese e competenze legali.

Stando al ricorso per decreto ingiuntivo, il credito vantato dagli odierni opposti discenderebbe da due assegni postali - rimasti scaduti ed insoluti - di € 9.000,00 cadauno, emessi in loro favore in data 30.09.2009 dal fratello [REDACTED] quale saldo della compravendita delle quote di proprietà di un immobile sito nel Comune di Pellizzi (RC), fra loro in stato di comunione indivisa, e cedutegli con scrittura privata del 28.06.2007 .

A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente ha dedotto preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Velletri, relativamente all'ingiunzione di pagamento spiegata da parte della sorella [REDACTED] Ciò, perché, l'ingiunzione di pagamento sarebbe fondata su un assegno bancario scaduto – e dunque qualificabile quale promessa di pagamento ex art. 1188 c.c. – con conseguente competenza territoriale per l'azione monitoria del giudice del domicilio del creditore, nella specie il Tribunale di Velletri, giacché è alla sua circoscrizione che appartiene il Comune di Ardea (RM), nel quale la sig.ra [REDACTED] risiede.

Sempre in via preliminare, l'opponente ha eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del decreto opposto, per difetto dello *ius postulandi*, dal momento che la procura alle liti allegata al ricorso è apposta a margine di un foglio separato dal resto dell'atto e sottoscritta (oltre che da [REDACTED] ndr) da tale '[REDACTED]', persona, ha assunto l'opponente, diversa dalla ricorrente [REDACTED]

Nel merito, il sig. [REDACTED] ha sostenuto di non dovere nulla agli odierni opposti, sostenendo di aver già estinto il rapporto sottostante alla pretesa creditoria, avendo provveduto a versare nei confronti dei fratelli la somma di € 30.000,00, persino superiore al valore complessivo dell'immobile, pari ad € 29.000,00, indicato in seno alla scrittura privata del 28.07.2007, con la quale gli opposti avevano ceduto al fratello [REDACTED] le quote di comproprietà che gli stessi vantavano sull'immobile sito nel Comune di Palizzi (RC).



Ed invero, la somma di € 30.000,00 sarebbe stata versata dall'opponente con due bonifici di € 5.000,00 cadauno, eseguiti in data 12.7.2007 rispettivamente in favore di [REDACTED] ed in favore di [REDACTED] e con due assegni postali, di € 10.000,00 cadauno, recanti la data del 30.06.2009, regolarmente incassati dai rispettivi prenditori.

Per tali ragioni, l'opponente – previa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione – ha chiesto di dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti.

La causa veniva iscritta al n. 1683/2018 R.G.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.09.2018, gli opposti hanno insistito per la competenza del Tribunale di Cosenza, ritenuto foro competente in forza del principio secondo cui il creditore che voglia azionare in giudizio la propria pretesa creditoria potrà scegliere se adire il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza o, in via alternativa, ex art. 20 c.p.c. il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. In questo ultimo caso, le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro devono essere adempiute presso il domicilio del creditore.

E, ha proseguito parte opposta, risiedendo nel caso in esame i due creditori in luoghi diversi –il sig. [REDACTED] in Mendicino (CS), comune ricadente nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Cosenza; la sig.ra [REDACTED] in Ardea (RM), comune ricadente nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Velletri- ricorrendo litisconsorzio facoltativo ai sensi dell'art. 103, co. 1 c.p.c. le domande nei confronti di più persone che dovrebbero essere incardinate ai sensi degli artt. 18 e 19 innanzi a giudici diversi, possono essere proposte innanzi allo stesso giudice, qualora – come nella vicenda in esame - tra esse sussista connessione per oggetto o per titolo.

Quanto poi all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per difetto dello *ius postulandi*, gli opposenti hanno evidenziato la validità della procura alle liti anche quando rilasciata su un foglio separato, non congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, nonché l'autografia della sottoscrizione della sig.ra [REDACTED] per come certificata dal procuratore, contestabile solo mediante querela di falso.

Nel merito, gli opposti hanno evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, quest'ultimo avrebbe adempiuto solo parzialmente agli obblighi assunti nei loro confronti.

E di fatti, sottoscrivendo la scrittura privata del 28.06.2007, i venditori si erano riservati di far periziare l'immobile da un tecnico di loro fiducia e solo in mancanza, il valore dello stesso avrebbe potuto considerarsi cristallizzato in € 29.000,00.



Invece, è stato proprio in ragione dei patti assunti e della nuova valutazione dell'immobile fatta eseguire dai venditori all'agenzia [REDACTED] di Rende che venivano emessi dall'opponente due assegni bancari di € 9.000,00 cadauno, con scadenza al 30.10.2009, tuttavia mai incassati dagli odierni opposti a causa delle continue richieste di proroga avanzate dal fratello nei loro confronti.

Per tali motivi, i germani [REDACTED] ed [REDACTED] hanno chiesto, in via preliminare, di confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; e nel merito, di accertare e dichiarare che i medesimi sono creditori nei confronti del sig. [REDACTED] della somma di € 18.000,00 e, per l'effetto, di rigettare la spiegata opposizione.

Hanno allegato inoltre la valutazione dell'immobile di Palizzi datata 8.12.2008 dell'agenzia [REDACTED] di Rende, a firma del Sig. [REDACTED] con cui l'appartamento era stato stimato per un valore di mercato minimo di euro 53.500,00 ed un valore massimo di euro 69.550,00 e il locale garage era stato stimato per un valore di mercato minimo di euro 24.000,00 ed un valore massimo di euro 30.000,00

Con provvedimento del 19.10.2018, questo Giudice –ritenuto non potersi formulare una valutazione prognostica favorevole in ordine alla probabile fondatezza dell'opposizione e stante l'assenza del presupposto *periculum in mora*– ha rigettato l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.

Con la memoria primo termine, l'opponente ha insistito nelle medesime eccezioni preliminari; nel merito, ha dedotto che, sebbene il valore complessivo dell'appartamento e del garage siti nel Comune di Palizzi, fosse pari ad € € 29.000,00 (come da stima effettuata dall'arch. [REDACTED] richiamata nella scrittura privata ed allegata alla dichiarazione di successione) è stato solo *pro bono pacis*, che l'opponente– dopo aver versato ai due fratelli un acconto di € 5.000,00 cadauno – ha deciso di corrispondere ai medesimi – a saldo del prezzo di acquisto –la somma di € 10.000,00 ciascuno, ben maggiore di quella pari ad € 4.666,00, che sarebbe stata loro spettante; tali somme, ha spiegato, erano state loro versate il 07.04.2009, in occasione della sottoscrizione, innanzi al dr [REDACTED] Notaio in Roma, dell'atto di rinuncia ad azione di riduzione in relazione alla donazione che la madre, sig.ra [REDACTED] aveva fatto in favore del figlio [REDACTED] della quota di 3/9 di un appartamento sito in Roma alla via [REDACTED] n. [REDACTED] tra l'altro dall'opponente già promesso in vendita a terzi con preliminare dell'11.10.2008.



L'opponente ha dedotto che, in quella sede, nello studio del dr [REDACTED] i fratelli "gli comunicavano che avrebbero sottoscritto l'atto soltanto dietro la consegna, oltre che dei 20.000,00 convenuti, di ulteriori 18.000,00" (ved. pag. 6 della memoria ex. art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte opponente). Egli pertanto si era visto costretto ad emettere 4 assegni postali, di cui due di € 10.000,00 all'ordine, rispettivamente, di [REDACTED] e di [REDACTED] e due di € 9.000,00, sempre all'ordine, rispettivamente, di [REDACTED] e di [REDACTED]

Detti assegni, a dire dell'opponente, sarebbero poi stati da lui stesso bloccati, ed infatti il [REDACTED] [REDACTED] ne ha eccepito, ai sensi dell'art. 1442, ultimo comma c.c., l'annullabilità ex artt. 1427 e 1434 c.c. Da ultimo, l'opponente ha contestato la valutazione dei cespiti fatta eseguire dai fratelli dalla agenzia [REDACTED] di Rende, della quale lo stesso non era mai stato – a suo dire - messo a conoscenza, ritenendola in ogni caso errata ed eccessiva. Con la seconda memoria istruttoria, ha chiesto che venisse disposto interrogatorio formale dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] nonché di essere ammesso a provare a mezzo testi le circostanze fatte oggetto dei capitoli di prova all'uopo ivi formulati. Con la seconda istruttoria, gli opposti hanno respinto integralmente la ricostruzione fattuale offerta dall'opponente, deducendo essere affetta da illogicità e priva di riscontri probatori ed hanno articolato a loro volta prova per testi. Con le memorie terzo termine, l'opponente ha chiesto di essere ammesso a prova contraria e, solo ove il Tribunale lo avesse ritenuto necessario, ha chiesto l'ammissione di CTU tecnica volta a stabilire il valore degli immobili siti nel Comune di Palizzi; anche gli opposti, con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 c.p.c., previa contestazione delle prove *ex adverso* articolate, hanno chiesto, in caso di ammissione dei mezzi di prova richiesti da controparte, di essere autorizzati alla prova del contrario.

All'udienza de 21.03.2019 questo Giudice ha ammesso la prova per interpello e la prova per testi chiesta da parte opponente, limitatamente ai capitoli dal n. 1 al n. 6; ha ammesso altresì la prova per testi chiesta da parte opposta limitatamente ai capitoli dal n. 4 al n. 7 e, per il teste [REDACTED] il solo capitolo n. 8, essendo i restanti capitoli non ammissibili in quanto relativi a circostanze documentali; ha ammesso parte opponente alla prova del contrario solo con la teste [REDACTED] essendo inammissibile con i testi di controparte; ha rigettato la richiesta di parte opposta di prova del contrario, in quanto generica.



Con provvedimento del 15 febbraio 2021, all'esito dell'istruttoria svolta, ritenuto non necessario procedere alla CTU chiesta da parte opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza cartolare del 23.11.2021, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno scambiato comparse conclusionali e memorie di replica con le hanno insistito nelle rispettive richieste ed eccezioni.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza sollevata da parte opponente che nell'atto di opposizione ha rilevato la competenza in base al criterio di collegamento del *forum destinate solutionis*, evidenziando che per le obbligazioni pecuniarie, vale poi quanto stabilito dall'art. 1182 c.c.: in particolare, l'obbligazione che abbia ad oggetto una somma di denaro va di regola adempiuta al domicilio del creditore e che il luogo di residenza dei due creditori era differente.

Il sig. [REDACTED] nell'atto introduttivo del presente giudizio, nell'eccepire l'incompetenza del Tribunale di Cosenza ad emettere il decreto ingiuntivo per quel che concerne il credito vantato dalla sig.ra [REDACTED] ha fatto tuttavia riferimento al solo criterio della residenza della [REDACTED] quale creditore, in Ardea senza dedurre in ordine agli altri criteri di individuazione della competenza territoriale previsti dal codice di rito.

Si rileva infatti che *“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli 18,19 e 20 del Cpc, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare **specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri** e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito* (Tribunale Roma sez. XVII, 18/07/2022, n. 11431; (cfr. Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548). E ciò, *“senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato”* (Tribunale Napoli , Sez. spec. Impresa , 04/10/2016).



Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dall'opponente con l'atto introduttivo non può dirsi "completa", poiché è stato solo con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. che parte opponente ha dedotto in ordine agli ulteriori criteri di determinazione della competenza territoriale.

Con la prima memoria, nello specifico, l'opponente ha precisato che gli opposti, in alternativa, avrebbero potuto depositare un unico ricorso monitorio preso il Tribunale di Roma, essendo Roma il luogo di pagamento degli assegni, il luogo di residenza dell'ingiunto e, da ultimo, il luogo in cui venne ad essere sottoscritta la scrittura privata, contestando dunque l'applicabilità dei criteri concorrenti.

L'opponente, al contrario, avrebbe dovuto *"eccepire tempestivamente nel primo atto difensivo l'incompetenza del giudice adito sotto tutti i profili possibili"* (Tribunale Forlì, sez. II, 11/05/2022, n. 462), giacché *"l'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento equivale alla comparsa di costituzione e risposta e, ai sensi dell'art. 38 codice di rito, deve esservi contenuta l'eccezione di incompetenza territoriale a pena di decadenza"* (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 21672/15; cfr. Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 23 febbraio 2021 n. 4779).

Pertanto, alla stregua del suddetto principio, atteso che la parte opponente non ha specificamente e puntualmente contestato **nel primo atto difensivo** la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, si deve ritenere l'eccezione di incompetenza come non proposta, perché incompleta e, per gli effetti, definitivamente radicata la competenza del giudice adito in via monitoria.

Ciò posto, sull'ulteriore eccezione preliminare relativa al difetto dello *ius postulandi* sollevata dall'odierno opponente si osserva in primo luogo che, la procura speciale – come accaduto nel caso di specie - rilasciata su un foglio separato, si considera apposta a margine o in calce al ricorso, se il foglio che la contiene è materialmente congiunto all'atto cui si riferisce (*ex multis*, Cassazione civile, sez. un., 09/12/2022, n. 36057).

In secondo luogo, si evidenzia che *"deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore"* (Cassazione civile, sez. III, 18/03/2021, n. 7765).

A nulla vale la circostanza che la firma leggibile in calce alla procura sia quella di '██████████', anziché quella di '██████████' giacché, la sottoscrizione apposta in calce alla procura è



stata autenticata dal difensore e questa *“può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicitare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l' autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale”* (Tribunale , Milano , sez. IV , 12/01/2021 , n. 161).

A fortiori, si evidenzia che persino *“l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite [...] è irrilevante, [...] quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto”* (ex multis, Corte appello, Reggio Calabria, 19/02/2018, n. 95).

Pertanto, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dello *ius postulandi* è illegittima e infondata e, come tale, va respinta.

Venendo ora al merito della questione, dagli atti è emerso che il 28 giugno 2007, tra le odierne parti in causa è stato stipulato un compromesso di vendita (vedasi all. n. 1 del fascicolo di parte opponente) con il quale i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] si obbligavano a vendere, ed il sig. [REDACTED] si obbligava ad acquistare, le quote di proprietà in capo ai venditori di un appartamento e del relativo garage, siti nel Comune di Palizzi (RC), fra tutti i germani [REDACTED] in stato di comunione indivisa. Il presunto valore complessivo dell'immobile – sulla scorta della stima effettuata il 20.06.2006 dall'Arch. [REDACTED] incaricato di fiducia dell'opponente - veniva provvisoriamente quantificato in € 29.000,00.

Pertanto, i venditori si riservavano *“di effettuare, prima della vendita, una stima che sarà effettuata da un tecnico di loro fiducia. In caso contrario il valore totale rimane come da stima indicata cioè € 29.000,00”*. L'opponente dal canto suo, si impegnava, con la medesima scrittura, a versare, come poi di fatto ha versato, una caparra di € 5.000,00 in favore di ciascuno dei venditori.

Ebbene, se fin qui la ricostruzione dei fatti offerta dalle parti può dirsi coincidente, il prosieguo della vicenda vede contrapporsi tesi completamente differenti.

Gli opposti hanno sostenuto che - come da accordi sottoscritti ed accettati nel compromesso di vendita del 28.06.2007 – i medesimi hanno provveduto a far eseguire sull'immobile per cui è causa una nuova





stima da parte del sig. [REDACTED] titolare [REDACTED] con sede in Rende.

Di tale valutazione vi è prova in atti (ved. all. n. 5 del fascicolo di parte opposta) e da essa risulta che l'appartamento – alla data dell'8 dicembre 2008 – possedeva un valore di mercato compreso tra € 53.500,00 ed € 69.550,00; mentre il garage aveva un valore di mercato compreso tra € 24.000,00 ed € 30.000,00.

A tal proposito, l'opponente, dichiarando di essere l'unico a possedere le chiavi dell'immobile di Palizzi, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha ammesso di aver consentito al fratello [REDACTED] nel settembre 2008, di accedere agli immobili insieme ad un'agente immobiliare (di Reggio Calabria), incaricato di eseguire una stima degli immobili. Ha però sostenuto di non aver mai ricevuto alcun elaborato peritale a seguito di detta ispezione, ma di essere stato solo contattato telefonicamente dal fratello [REDACTED] che gli avrebbe successivamente riferito che il valore attribuito ai cespiti dal tecnico di loro fiducia fosse pari ad € 50.000,00; apparendogli tale stima oltremodo spropositata, manifestava in quella circostanza al fratello [REDACTED] il suo disappunto e tuttavia, *pro bono pacis*, ai germani, l'ulteriore importo di euro 10.000,00 ciascuno, anziché euro 4.666,66, attribuendo ai cespiti un valore complessivo di euro 45.000,00.

La prospettazione dei fatti, così come offerta dall'opponente, non solo non ha trovato alcun riscontro probatorio, ma è stata altresì smentita dall'istruttoria condotta in corso di causa, oltre che dalla documentazione versata in atti, di tal ché risulta superfluo l'espletamento di CTU richiesto da parte opponente in ordine ad una stima degli immobili di Palizzi.

Difatti, oltre che dalla perizia allegata in atti, il teste sig. [REDACTED] titolare dell'agenzia immobiliare [REDACTED] di Rende (CS), recatosi insieme al sig. [REDACTED] in Palizzi per effettuare il sopralluogo, escusso all'udienza del 19 gennaio 2021, ha affermato: *“Il sig. [REDACTED] presente in aula si è rivolto a me per una valutazione di un immobile sito in Palizzi in provincia di Reggio Calabria”*. Confermava poi il capitolo 8 specificando: *“Mi sono recato a visionare l'appartamento ed il garage siti in Palizzi e sono entrambi in buono stato di conservazione”* e, rispondendo alla domanda dell'avv. [REDACTED] dichiarava: *“Ricordo che l'immobile in questione si trovava alla fine di una strada che incrociava con via Mazzini e c'era subito il garage e poi alla fine di una salitina che costeggiava il fabbricato c'era l'ingresso dell'abitazione”*.



Ciò posto, deve ritenersi parimenti smentita la circostanza che gli opposti non avrebbero fatto pervenire al fratello [REDACTED] la nuova stima dell'immobile.

Difatti, all'esito dell'escussione testimoniale è emerso esser stato il fratello [REDACTED] a consegnare la stima eseguita dall'agenzia [REDACTED] di Rende all'opponente, alla presenza della moglie [REDACTED] sentita all'udienza del 14.01.2020, la quale dichiarava quanto segue: *“Confermo la circostanza dedotta al capitolo 5, eravamo insieme quando tale stima è stata consegnata al sig. [REDACTED] ciò è accaduto a Roma dove ci rechiamo spesso per andare a trovare mia cognata [REDACTED]”*.

Anche il teste [REDACTED] escusso all'udienza del 14.01.2020 confermava la circostanza n. 5 e dichiarava *“Quando [REDACTED] è venuto Roma ha dato una copia di tale stima a mia moglie (ndr. [REDACTED] ed un'altra copia l'ha data a [REDACTED]”*; ed ha aggiunto: *“Sono a conoscenza della consegna della stima dell'agenzia di Rende a [REDACTED] perché quando [REDACTED] è venuto a Roma aveva con sé due copie della stessa”*.

Ebbene, a dire degli opposti, a seguito della nuova stima fatta eseguire sull'immobile, il sig. [REDACTED] [REDACTED] avrebbe accettato di corrispondere loro l'ulteriore somma di € 9.000,00 ciascuno, per un totale di € 18.000,00, per come risulta dagli assegni posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento.

Al contrario, non vi è prova delle contestazioni asseritamente mosse dall'opponente alla valutazione eseguita sugli immobili dal tecnico dell'agenzia [REDACTED] di Rende su incarico dei venditori.

A tal proposito, si fa rilevare che, prendendo a riferimento i valori minimi indicati nella perizia eseguita dall'agenzia [REDACTED] di Rende (€ 53.500,00, per l'appartamento ed € 24.000,00 per il garage), si desume che il valore minimo complessivo dell'immobile fosse pari ad € 77.500,00. Dal momento che l'opponente doveva considerarsi (come può ricavarsi dalla visura catastale e dalla copia della denuncia di successione in cui i tre fratelli sono indicati eredi con riferimento ai beni in Palizzi di proprietà della *de cuius* per l'intero), già titolare della quota di 1/3 dello stesso, il valore delle quote dei fratelli (2/3) sarebbe stato pari ad € 51.666,66. Pertanto, per raggiungere tale importo, è verosimile che il fratello [REDACTED] abbia accettato di versare ai venditori – oltre ad € 5.000,00 cadauno, a titolo di caparra – ulteriori quattro assegni, due di € 10.000,00 cadauno e due di € 9.000,00 cadauno, a saldo del prezzo. Anche sotto tale profilo, però, la prospettazione delle parti è stata divergente, poiché l'opponente ha sostenuto –assumendo che il fratello [REDACTED] gli avesse riferito che il valore degli immobili siti in Palizzi ammontasse ad euro 50.000,00 e che egli fosse addivenuto a considerare un valore complessivo



di euro 45.000,00 per evitare ulteriori questioni con i fratelli- che il saldo del prezzo convenuto per l'acquisto delle quote degli immobili di Palizzi, doveva considerarsi già perfezionato con la corresponsione dei due assegni di € 10.000,00 cadauno in data 7.04.2009, a Roma, presso lo studio del notaio dr [REDACTED] in occasione della sottoscrizione da parte dei fratelli dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione, inerente alla vendita della quota di 3/9 di altro immobile, sito a Roma, alla via [REDACTED] che l'opponente aveva ricevuto in donazione dalla madre e che aveva promesso in vendita a terzi.

In proposito il Sig. [REDACTED] in sede di interrogatorio formale ha dichiarato non essere vero di avere comunicato per telefono al fratello [REDACTED] che il valore complessivo da lui attribuito ai cespiti era di € 50.000,00; quanto alla Sig.ra [REDACTED] la stessa, in ordine alla circostanza dedotta al capitolo 3 a lei deferito in sede di interrogatorio formale si è limitata a riferire di essere a conoscenza del fatto che il fratello [REDACTED] avesse parlato al telefono con il loro germano ed ha negato che il fratello [REDACTED] avesse contestato la perizia degli immobili fatta eseguire dal [REDACTED]

Inoltre, quanto dedotto da parte opponente circa la stima degli immobili fatta effettuare dal fratello [REDACTED] per l'importo di euro 50.000,00 è smentito *per tabulas* dalla produzione di parte opposta della stima degli immobili a firma del Sig. [REDACTED] della [REDACTED] che ha valutato gli immobili per gli importi sopra indicati indicando un valore minimo degli stessi pari a complessivi euro 77.500,00, superiore al valore di euro 50.000,00 riferito dall'opponente.

Dopodiché, l'opponente ha ammesso di aver emesso due ulteriori assegni di € 9.000,00 cadauno, intestati al fratello [REDACTED] ed alla sorella [REDACTED] ma ha altresì sostenuto, senza dimostrarlo, che *“la consegna degli assegni posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto dagli opposti [...] con la minaccia di non sottoscrivere l'atto di rinuncia all'azione di riduzione”* (ved. note 183, co. 6., c.p.c. primo termine di parte opposta, pag. 7).

Quanto alla dedotta annullabilità dell'emissione dei due assegni di euro 9.000,00, si deve evidenziare che in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio (*ex multis*, Cassazione civile, sez. I, 16/09/2022, n. 27323).



Tuttavia, ***“l’emissione dell’assegno bancario non può ritenersi annullabile qualora non sia concretamente provata l’esistenza di alcuna minaccia al momento dell’emissione del titolo, requisito indispensabile per l’applicabilità del vizio del consenso ai sensi degli art. 1427 e ss. c.c.”*** (Tribunale Savona, 01/03/2007).

E difatti, nel caso di specie, le asserzioni di parte opponente sono rimaste completamente prive di riscontro probatorio all’esito dell’indagine istruttoria.

Invero, il dato certo è che mentre gli assegni di € 10.000,00 datati 30.06.2009 e consegnati in data 7.4.2009 presso lo studio del notaio dr [REDACTED] venivano incassati dagli opposti, i due assegni di € 9.000,00 con scadenza 30.10.2009, consegnati in pari data, non venivano pagati.

Sul punto, il sig. [REDACTED] sottoposto ad interrogatorio formale in data 23.05.2019, dichiarava: *“Preciso che (ndr. [REDACTED] ci ha consegnato un assegno di € 10.000,00 che è stato incassato e un assegno di € 9.000,00 che non è mai stato onorato” e precisava, a domanda dell’avv. [REDACTED] che “in quell’occasione a Roma presso lo studio dell’avv. Notaio [REDACTED] nell’anno 2009 [REDACTED] ci consegnò i due assegni di € 10.000,00 e di € 9.000,00... chiedendoci di non incassarli subito e dicendoci che ci avrebbe detto più in là quando incassarli” “... tali assegni erano per il pagamento del residuo prezzo delle quote della casa di Palizzi”. Altresì, a domanda di questo Giudice, dichiarava “... preciso, inoltre, che presso lo studio del Notaio a Roma, sempre a titolo di saldo per il pagamento della cessione delle quote di proprietà mia e di mia sorella sugli immobili di Palizzi, nostro fratello [REDACTED] ha consegnato a me un assegno da 9.000,00 euro e a mia sorella un assegno da 9.000,00 euro chiedendo di non incassarli subito”.*

La sig.ra [REDACTED] anch’essa sottoposta ad interrogatorio formale, all’udienza del 23.05.2019, a domanda di questo Giudice dichiarava che *“quando ci ha consegnato gli assegni di 10.000,00 euro... mio fratello [REDACTED] ci ha consegnato anche un assegno di euro 9.000,00 a me e un assegno di euro 9.000,00 a mio fratello [REDACTED] Ho incassato l’assegno di euro 10.000,00; l’assegno di euro 9.000,00 non l’ho incassato ed è quello per cui è causa. Quando mio fratello [REDACTED] ci ha consegnato gli assegni eravamo insieme io e mio fratello [REDACTED] Conferma tale circostanza anche al capitolo 6 “... riferisco che in occasione del rogito presso il Notaio di Roma... mio fratello [REDACTED] ha consegnato a me e a mio fratello [REDACTED] i due assegni di euro 10.000 (uno a me ed uno ad [REDACTED] ed anche gli assegni da euro 9.000, sempre uno a me e uno a mio fratello [REDACTED]*



Oltre agli opposti, anche la teste [REDACTED] sentita all'udienza del 14.01.2020, confermando il capitolo 6 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta, dichiarava: *“Confermo la circostanza, ne sono a conoscenza perché ho visto gli assegni...”*; così come il teste [REDACTED] sempre all'udienza del 14.01.2020 confermava la circostanza n. 6 e, altresì, specificava: *“Ne sono a conoscenza tramite mia moglie ed anche perché questi assegni sono stati portati a casa da mia moglie (ndr. [REDACTED]), così preciso anche perché mia moglie ha portato a casa l'assegno di € 9.000,00 emesso in suo favore e ciò è avvenuto a seguito della stima dell'agenzia di Rende portata da [REDACTED]”*.

Ebbene, a fronte di ciò, è possibile asserire che le circostanze riferite da parte opponente, oltre a non trovare alcun riscontro probatorio in atti, sono state integralmente smentite dai testi escussi.

Cosa certa – anche per stessa ammissione dell'opponente - è l'emissione dei due assegni postali di € 9.000,00 cadauno intestati a ciascuno degli opposti, scaduti e mai incassati dai rispettivi prenditori.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere, in tema di titoli di credito, che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, anche dopo la prescrizione dell'azione cartolare per decorso dei termini di legge, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione *iuris tantum* dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Corte appello Napoli sez. III, 20/01/2022, n.199; Tribunale , Velletri , sez. I, 27/10/2021 , n. 1934).

Nel caso di specie, non avendo l'emittente dal canto suo fornito la prova - desumibile da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto, deve necessariamente concludersi per l'infondatezza ed il conseguente rigetto della spiegata opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ed applicando il minimo tariffario.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede in ordine all'opposizione spiegata dal sig. [REDACTED] avverso il



decreto ingiuntivo n. 123/2018, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 24.01.2018, e notificato il 13.03.2018, all'esito del procedimento n. 4478/2017 R.G.:

-rigetta la spiegata opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 123/2018, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 24.01.2018, e notificato il 13.03.2018, all'esito del procedimento n. 4478/2017 R.G. e lo dichiara definitivamente esecutivo;

-condanna sig. [REDACTED] a rifondere in favore dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore costituito.

*Cosenza, 13 febbraio 2023*

**Il Giudice**

**Dott.ssa Lucia Angela Marletta**

